

Titolo
 Nome Cognome
 c/o Domiciliatario
 Indirizzo
 Cap Città Pr
 Nazione

INVITO ALL'INSINUAZIONE DI UN CREDITO - TERMINE DA OSSERVARE

ai sensi dell'art.40 del Regolamento Comunitario sulle procedure d'insolvenza del Consiglio (CE) n.1346/2000

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom fristerne - Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed - Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat - Invitation à produire une créance. Délais à respecter - Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten! - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες. - Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen - Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar - Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta - Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.

FALLIMENTO, con sede legale in Cod.Fisc. P.Iva,
 esercente attività di

Avviso importante:

Il Tribunale di Treviso ha predisposto un sistema informativo che le permetterà di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che Lei si registri nell'area riservata ai creditori del sito www.fallimentitreviso.com, utilizzando il codice creditore a Lei assegnato, e comunicatole con questa stessa lettera.

CODICE DI ACCESSO: a0b12cd345e678

Connettendosi al sito, Lei otterrà ogni informazione che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questo sistema ha il solo scopo di "strumento informativo", ma non si sostituisce ai servizi offerti dalla Cancelleria, che rimane organo ufficiale e custode della procedura".

Il Tribunale di Treviso con circolare del 4 febbraio 2010 ha indicato che per adempiere alle nuove incombenze previste dal sistema informatico di Cancelleria Sicic, è necessario che:

- nella domanda di ammissione allo stato passivo deve obbligatoriamente essere indicato il Codice Fiscale del creditore;
- la domanda di ammissione allo stato passivo, predisposta nelle consuete modalità, deve avere come prima pagina "la copertina con codice a barre" che ciascun creditore dovrà stampare, connettendosi al sito, dopo essersi registrato utilizzando il codice di accesso sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 92 L.F. si porta a conoscenza che il Tribunale di Treviso con sentenza nr..... depositata in Cancelleria il gg/mm/aaaa ha dichiarato il fallimento in oggetto indicato ed ha nominato Giudice Delegato il Dott. e Curatore il sottoscritto.

a) - Termini di presentazione della domanda

- l'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno gg/mm/aaaa, alle ore hh:mm avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Treviso;
- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra (termine perentorio).

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Si precisa che la tempestività o la tardività della domanda di ammissione inviata per posta al Tribunale di Tribunale sarà determinata in base alla data del timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo di detto Tribunale. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo può essere sia presentato, sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della ricezione, e può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un legale che, nel qual caso, dovrà essere fornito di procura.

b) - Contenuto e forma della domanda

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. Si invita a voler comunque fornire il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail.

6. Rindicazione del Codice Fiscale del Creditore.

E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al Curatore ogni variazione di domicilio o delle predette modalita'.

Si rammenta poi che:

- il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito e' considerato chirografario se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4);
- tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la curatela dara' notizia dell'esecutivita' dello Stato Passivo, si effettuano presso la Cancelleria se e' omessa l'indicazione di cui al numero 5).

La domanda di insinuazione al passivo dovra' obbligatoriamente avere come primo foglio una "copertina" con codice a barre che ciascun creditore dovra' compilare e stampare, connettendosi al sito www.tribunaleditreviso.net, dopo essersi registrato utilizzando il codice creditore assegnato, indicato in calce alla presente comunicazione. Si allega una scheda con le istruzioni per la registrazione e la stampa della "copertina".

La domanda di insinuazione deve essere depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso, ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. (Tribunale di Treviso - Cancelleria Fallimentare, Viale Verdi n. 18 - 31100 Treviso).

c) Allegati alla domanda

I documenti dimostrativi del credito devono essere allegati alla domanda, ovvero depositati comunque entro l'udienza fissata per la verifica dello Stato Passivo. Viene allegata alla presente una lista dei documenti di cui si consiglia la produzione.

Viene fatto presente che le fatture, se non trovano riscontro nella contabilita' della ditta fallita, non costituiscono prova del credito e vanno quindi opportunamente accompagnate dai documenti di trasporto, conferme d'ordine, effetti cambiari omessi dal debitore o estratti autenticati delle proprie scritture contabili; gli interessi ed il maggior danno per svalutazione monetaria, se spettanti, devono essere specificati in un prospetto di calcolo; gli artigiani, al fine del riconoscimento del privilegio, devono provare che il lavoro e' preminente sul capitale nella produzione e quindi devono produrre copia della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, del libro unico del lavoro, del registro dei cespiti ammortizzabili, oltre a un certificato di iscrizione all'Albo di data recente.

d) Domande di rivendica beni

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

Si segnala che, a norma dell'art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perche' non si trovano piu' nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, potra' essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potra' modificare la stossa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione e' cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque e' stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potra' chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

e) Comitato dei Creditori

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, puo' dare la propria disponibilita' ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o puo' segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F.. Tale comunicazione dovra' essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 L.F. dispone che il Comitato dei Creditori dovra' essere nominato entro trenta giorni dalla data della Sentenza dichiarativa di fallimento.

f) Informazioni generali

Si avverte, infine, che:

- il Curatore provvedera' a depositare presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale il Progetto di Stato Passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti;
- i creditori potranno esaminare detto progetto, e presentare eventuali osservazioni scritte, fino a detta udienza.

Lo scrivente Curatore rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Il Curatore Fallimentare